

Allegato "A"

RIPARTIZIONE FONDI Legge 15 dicembre 1999, N. 482

- ESERCIZIO 2017 -

BENEFICIARI	EURO
CITTA' METROPOLITANA REGGIO CALABRIA	117.120,00
COMUNE SAN NICOLA DELL'ALTO	3.620,00
COMUNE SAN GIORGIO ALBANESE	31.800,00
COMUNE PLATACI	4.000,00
TOTALE	156.540,00

Allegato "B"



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Turismo-Beni Culturali- Istruzione e Cultura
Concessione Amministrativa

TRA

La Regione Calabria, in persona del Dirigente Generale, nato a.....il....., domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento 10 della Regione Calabria località Germaneto Catanzaro.

E

L' Ente beneficiario per la realizzazione del progetto/i denominato/i "....."

ART.1

(Oggetto della concessione)

E' assentita all'Ente beneficiario,la concessione per la gestione della fase realizzativa del/i progetto/i denominato/i: "..... " per l'importo complessivo di €, per gli interventi derivanti dai finanziamenti di cui alla Legge 482/99, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", per l'anno 2017, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 serie generale del 13/11/2017.

Art.2

(Condizioni generali)

L'Ente beneficiario, in conformità con le norme vigenti in materia, assume la competenza e la responsabilità all'esecuzione del progetto oggetto della concessione impegnandosi a porre in essere tutte le condizioni onde consentire la sua realizzazione.

La concessione disciplina il trasferimento delle competenze relative alla concreta gestione della fase realizzativa del progetto di cui all'art. 1, i cui elaborati, seppure non materialmente allegati alla presente concessione, ne fanno parte integrante e sostanziale.

Art. 3

(Responsabilità Ente beneficiario)

L'ente beneficiario è pienamente responsabile dell'esecutività del progetto posto a base della concessione e si impegna a:

- realizzare gli interventi in conformità a quanto approvato e risultante dalle schede di valutazione degli stessi predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e già trasmesse all'Ente concessionario.
- rispettare i tempi di realizzazione del progetto che non devono superare gli otto mesi dall'erogazione del primo finanziamento e comunque entro i termini fissati dall'Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- redigere una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori a realizzazione del 50% degli stessi e comunque non oltre mesi 4 dalla data di stipula della presente concessione.
- consentire verifiche e controlli che la Regione potrà esercitare in ogni tempo e nelle forme ritenute più opportune sull'esecuzione dei lavori.
- comunicare, entro trenta giorni dalla stipula della presente concessione, il nome del funzionario responsabile del procedimento.

In presenza di progetti coordinati da Enti superiori a quelli comunali, come nel caso delle Province, le stesse sono tenute a vigilare, anche attraverso controlli sul territorio, sull'esatta e corretta esecuzione dei progetti.

Art.4

(Variazioni- Oneri)

I progetti devono essere realizzati in conformità a quanto approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per come risulta dalle schede di valutazione allegate ad ogni singolo progetto sia con riguardo agli obiettivi che alle voci di spesa ammesse ed escluse.

Eventuali rimodulazioni delle voci di spesa, da sottoporre agli uffici preposti dei Beni Culturali, dovranno, in ogni caso, lasciare inalterate le caratteristiche del progetto e rispettare la proporzione tra l'entità delle diverse voci del progetto approvato.

Le voci di spesa relative a interventi di natura diversa (anche nell'ambito di uno stesso progetto) possono discostarsi, al massimo, del 10% da una voce all'altra dello stesso intervento, nel rispetto della spesa complessiva.

Delle variazioni apportate è pienamente responsabile il soggetto beneficiario.

Art.5

(Verifiche e controlli)

La Regione si riserva ogni necessaria iniziativa di controllo e verifica delle iniziative. Le verifiche non esimeranno, comunque, l'Ente beneficiario dalla piena responsabilità della regolare e perfetta esecuzione delle attività. La Regione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto con terzi in dipendenza della realizzazione di opere, lavori, danni, servizi, nonché per quanto attiene a specifici requisiti in capo agli stessi, richiesti dalla legge.

Le verifiche di cui al presente articolo riguardano esclusivamente i rapporti che intercorreranno con il beneficiario finale e sono regolate dalla presente concessione.

Art. 6

(Erogazione del contributo)

La Regione Calabria trasferirà all'Ente beneficiario i fondi accreditati dalla Presidenza del Consiglio secondo le seguenti modalità:

- il 60% del finanziamento a seguito di stipula della presente concessione ed entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della certificazione attestante l'avvio dei lavori o inizio attività resi con apposito atto formale dell'Amministrazione.

L'Ente beneficiario, effettuata la spesa del 60%, produrrà relativa rendicontazione delle spese sostenute, certificata dal responsabile del procedimento.

Il 40% a conclusione del progetto e a seguito della trasmissione della seguente documentazione:

a) relazione finale illustrativa delle attività svolte;

La relazione dovrà riportare elementi conoscitivi di natura amministrativa e contabile e dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti essenziali:

- Descrizione breve del progetto approvato, con l'indicazione degli obiettivi che si intendevano raggiungere;
- Descrizione degli obiettivi raggiunti e delle modalità attraverso le quali gli stessi sono stati raggiunti, con l'indicazione dei problemi incontrati nel caso in cui tali obiettivi non siano stati perseguiti ovvero siano perseguiti parzialmente, con particolare riguardo all'impatto dell'intervento sulla comunità linguistica;
- Indicazione delle eventuali proroghe accordate che hanno dilazionato nel tempo l'attuazione del progetto;
- Indicazione di eventuali fondi aggiuntivi da parte dell'ente locale per il raggiungimento della completa attuazione del progetto.

b) rendicontazione con l'elenco analitico delle spese sostenute, causale e beneficiari;

c) determina d'approvazione della relazione illustrativa, della rendicontazione finale e dell'elenco dei mandati di pagamento;

d) dichiarazione di compiuto espletamento dell'oggetto della concessione, di non sovrapposizione del finanziamento con altre iniziative e di congruità delle spese sostenute.

e) dichiarazione, relativamente agli sportelli linguistici, che gli stessi rispondono al requisito di conformità al codice dell'amministrazione digitale e alla garanzia della informatizzazione dei servizi e della fruibilità dei dati.

Le rendicontazioni, ai fini dell'ammissibilità delle spese, dovranno essere conformi alle indicazioni riportate nelle schede tecniche approvate e trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Affari Regionali.

La realizzazione dei progetti dovrà rispettare la tempistica della rimodulazione resa dall'Ente Beneficiario a seguito della specifica richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento - Affari Regionali.

I documenti di cui sopra devono essere prodotti e trasmessi in doppia copia.

Nel caso in cui i lavori siano stati conclusi le somme potranno essere erogate in un'unica soluzione secondo le condizioni dettate per il 40%.

L'erogazione del saldo è, altresì, subordinata alla verifica effettuata dall'ufficio competente al fine di accertare la corretta esecuzione dei lavori e la loro coerenza con il progetto approvato.

Art. 7

(Revoca del contributo)

Alla mancata trasmissione, entro trenta giorni dalla chiusura dei lavori, della documentazione consuntiva e liberatoria di cui al precedente art. 6, sarà adottato provvedimento di revoca del beneficio economico accordato con conseguente recupero delle somme anticipate.

Art. 8

(Durata della concessione)

La durata della concessione è di mesi 8 dalla data di stipula della stessa. Tale durata, con disposizione del Dipartimento, potrà essere prorogata su motivata richiesta dell'Ente prodotta con atto formale.

Art.9

(Definizione delle controversie)

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Ente concessionario e la Regione Calabria dovranno essere sottoposte ad un tentativo di risoluzione amministrativa. A tale scopo l'Ente concessionario, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda alla Regione la quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

L'Ente concessionario non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che la Regione abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art.10

(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione si rinvia a tutte le norme di legge vigenti in materia.

Art. 11

La sottoscrizione del presente atto vale come notifica e accettazione. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a spese del soggetto richiedente.

PER LA REGIONE CALABRIA

PER IL BENEFICIARIO